

DELIBERA 13 MARZO 2026 N. 4

Piano triennale degli investimenti 2026/2028.

Articolo 8, comma 15, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 13 marzo 2026

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare l'articolo 1 *"Riforma dell'ordinamento degli Enti previdenziali pubblici"*;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2022, di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail;

vista la propria deliberazione 8 luglio 2022, n. 3 con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il dott. Guglielmo Loy;

visto l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi da 488 a 492 (legge finanziaria 2008);

visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

visto il decreto interministeriale 10 novembre 2010, in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del citato decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, che prevede all'articolo 2, comma 1, che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano triennale degli investimenti;

vista la legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto *"Milleproroghe"*), di conversione del decreto legge n. 225/2010, che prevede all'articolo 2, comma 4 sexies, la facoltà per gli enti pubblici previdenziali di proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti Organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi Organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative inserite nei piani;

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 28 giugno 2011, n. 11 "Linee guida e criteri generali delle politiche patrimoniali dell'Ente";

visto l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", che dispone:

- la creazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una società di gestione del risparmio con il compito di istituire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiusi già costituiti da enti territoriali o da altri enti pubblici, con l'obiettivo di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile;
- la destinazione, per gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale, per il triennio 2012-2014 del 20% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge n. 153/1969, alla sottoscrizione delle quote dei predetti fondi;

visto, inoltre, l'articolo 23-ter, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aggiunto altri due ulteriori commi al suddetto articolo 33 del decreto-legge n. 98/2011 (commi 8-ter e 8-quater), consentendo alla sopracitata SGR di promuovere la costituzione di ulteriori fondi di investimento immobiliare ai quali trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati e prevedendo in aggiunta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, una quota pari al 20 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili;

visto anche l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che ha introdotto un ulteriore comma all'articolo 33 del decreto-legge n. 98/2011 consentendo agli Enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale di destinare, nel triennio 2025-2027, fino al 40% del piano di impiego dei fondi disponibili, articolo 65 della legge n. 153/1969, alla sottoscrizione delle quote dei fondi chiusi gestiti dalla Invimit SGR S.p.A.;

visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'articolo 18, comma 8, prevede un piano di investimenti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici;

visto l'articolo 27 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto "*Sblocca Italia*"), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, "*Misure urgenti in materia di patrimonio dell'Inail*";

vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che, all'articolo 1, comma 317, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, a seguito di avviso per la raccolta di manifestazione di interesse – avvenuta entro il 15 settembre 2015 – , le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito del piano triennale di investimento dell'Inail, da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato;

vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" (cosiddetta legge sulla "*Buona Scuola*") che ha dato nuovo impulso ai già menzionati investimenti in campo scolastico, definendo le linee guida dell'operazione che riguarderà la costruzione di scuole innovative, per un numero presunto superiore a 50 strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale;

vista la legge 28 dicembre 2015, n.108 (legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 717;

vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e in particolare l'articolo 1, commi 85, 594, 602 e 603;

visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e in particolare l'articolo 3, comma 4;

vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) e in particolare l'articolo 1, commi 677 e 678;

visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che all'articolo 4, comma 3 ter, abroga i commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015 che prevedevano l'indizione da parte del MIUR di concorsi di idee per la realizzazione delle scuole innovative;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, che individua la realizzazione di 49 iniziative di edilizia sanitaria valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto;

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) e in particolare l'articolo 1, commi 417, 418, 419, 420 e 421;

vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e in particolare l'articolo 1, commi 203, 204 e 205;

visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2022 che prevede ulteriori interventi urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria in relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e, in particolare, l'articolo 1, commi 306 e seguenti;

vista la propria deliberazione 5 agosto 2025, n. 12, "*Relazione programmatica 2026–2028*";

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 16 settembre 2024, n. 97, recante "*Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari*";

visto il decreto del Ministro della Salute del 5 novembre 2024 che prevede l'utilizzo di risorse dell'Istituto per la realizzazione di ulteriori iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria in aggiunta agli interventi già inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2022;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024 con il quale sono state aggiornate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutate nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Inail e già contenute nel precedente DPCM 22 settembre 2022;

vista l'Ordinanza del Capo della protezione Civile del 13 marzo 2025, n. 1133, relativa agli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria;

visto il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 che ha apportato ulteriori modifiche al testo dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ripristinando nel triennio 2025-2027 la possibilità per gli Enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale di destinare fino al 40% del piano di impiego dei fondi disponibili per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi;

visto il decreto interministeriale per la verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni contenute nell'aggiornamento del piano triennale 2025–2027, emanato in data 13 giugno 2025 dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

vista la propria deliberazione 30 dicembre 2024, n. 19 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025";

vista la propria deliberazione 13 maggio 2025, n. 5 "Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2024";

vista la propria deliberazione 24 giugno 2025, n. 10 "Linee di indirizzo. Politiche di bilancio e di investimento";

vista la propria deliberazione 23 settembre 2025, n. 14 "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 (provvedimento n. 2 – Assestamento)";

vista la propria deliberazione 29 ottobre 2025, n. 18 "Linee guida per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026";

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 19 novembre 2025, n. 184 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2026";

vista la nota del Presidente del CIV del 9 dicembre 2025;

vista la nota del Presidente dell'Inail del 23 dicembre 2025;

vista la propria deliberazione 30 dicembre 2025, n. 22 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026";

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 15 gennaio 2026, n. 1 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2026. Deliberazione n. 184/2025. Conferma.";

vista la propria deliberazione 27 gennaio 2026, n. 1 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026";

visto il verbale del Collegio dei sindaci n. 27/2025;

visto il verbale del Collegio dei sindaci n. 40/2025;

visto l'allegato 1 al verbale del Collegio dei sindaci n. 46/2025; acquisita ed esaminata la documentazione depositata dal Presidente dell'Istituto in occasione della audizione del 29 gennaio 2026 presso la Commissione Parlamentare di Controllo sulle Attività degli Enti;

acquisita ed esaminata la documentazione depositata dagli organi Invimit in occasione della audizione del 19 febbraio 2026 presso la Commissione Parlamentare di Controllo sulle Attività degli Enti;

tenuto conto delle informazioni acquisite in occasione dell'audizione del 6 marzo 2026 con la Governance di INVIMIT nell'ambito della riunione congiunta delle quattro Commissioni consiliari e della documentazione inviata dal Direttore generale Inail in data 9 marzo 2026;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 10 dicembre 2025, n. 197, "*Piano triennale degli investimenti 2026–2028. Art. 8, comma 15, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*".

considerato che, sulla base dell'importo dei fondi disponibili per l'anno 2026, l'ammontare delle risorse da destinare agli investimenti immobiliari diretti è pari a 500 milioni di euro;

considerato che, sulla base dell'importo dei fondi disponibili per l'anno 2026, l'ammontare delle risorse da destinare agli investimenti immobiliari indiretti è pari a 720 milioni di euro;

vista l'articolazione delle risorse previste per gli anni 2026-2028, riepilogata nella tabella allegata alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 197/2025, nella quale sono indicate anche le somme derivanti da eventuali operazioni di disinvestimento che l'Istituto prevede di realizzare nel triennio in esame;

vista la deliberazione del cda del 26 febbraio 2026, n. 18, con la quale è stato adottato il Bilancio tecnico 2026-2028, sulla quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza si riserva una compiuta analisi, pur evidenziando sin da ora la mancanza di un quadro completo, chiaro e dettagliato circa l'impatto degli investimenti sulla composizione dei capitali di copertura delle rendite;

considerato che per ogni anno finanziario sono indicati per gli investimenti immobiliari diretti e indiretti, oltre agli importi per gli investimenti e disinvestimenti in termini di "*competenza*", anche le somme che effettivamente saranno richiamate dalla Tesoreria in termini di "*cassa*", tenendo conto dello stato di attuazione delle singole iniziative in corso di istruttoria;

considerati gli elementi che precedono, il Consiglio di indirizzo e vigilanza si riserva di svolgere valutazioni sull'aggiornamento del Piano triennale degli investimenti 2025-2027 con riferimento all'anno 2025;

OSSERVATO

che il regolamento Invimit indica un obiettivo di redditività pari al 4% e che appare inoltre necessario chiarire le modalità con cui sono state prospettate le ipotesi di rendimento pari all'8%, ipotesi acquisita solamente a seguito della richiamata audizione in sede parlamentare di Invimit;

che la redditività degli investimenti costituisce lo strumento per l'attualizzazione del valore delle rendite per gli infortunati e che, quindi, l'Istituto deve assumere le necessarie informazioni e valutazioni per garantire la massima redditività netta possibile, almeno in linea con quella prevista nel proprio Regolamento degli investimenti;

che, conseguentemente, la partecipazione agli investimenti con Invimit - al pari degli altri investimenti effettuati dall'Inail - deve essere condizionata al rispetto di alcuni elementi essenziali: a) la garanzia della redditività dell'operazione; b) la preventiva approvazione in sede tecnica da parte dell'Inail c) la definizione di adeguati strumenti di monitoraggio degli investimenti e dei relativi

rendimenti d) la previsione di idonee garanzie in merito alle modalità attraverso cui la redditività prospettata verrebbe effettivamente realizzata;

che l'approvazione del business plan presentato da Invimit all'Istituto costituirà elemento di valutazione relativamente alle garanzie di redditività degli investimenti da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza;

che in tale quadro, ogni eventuale decisione dovrebbe essere assunta esclusivamente sulla base di approfondite valutazioni tecniche e nel pieno rispetto dei vincoli regolamentari e dei principi di sana e prudente gestione,

DELIBERA

- di approvare – con le osservazioni sopra evidenziate - il Piano triennale degli investimenti 2026-2028, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 197/2025 con l'indicazione di valutare, in occasione del bilancio di previsione 2027 ed attraverso apposito atto di aggiornamento del piano triennale investimenti 2026-2028 una significativa riduzione dell'importo previsto nel piano triennale 2026-2028 relativo agli investimenti verso Invimit laddove dai monitoraggi non si prospetti la realizzazione di adeguati proventi da redditività.

IL SEGRETARIO

f.to Stefania DI PIETRO

IL PRESIDENTE

f.to Guglielmo LOY